

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

14.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BISI

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione ed approvazione:</i> )	
Norme relative all'emissione di ordini di accreditamento per taluni servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1058) . . . . .	113
Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla (1060) . . . . .	115
Varianti al Regio decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 336, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, relativo al funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (1062) . . . . .	115
Disciplina dell'offerta del bestiame bovino e suino da macello. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1059) . . . . .	116
Assunzione a carico dello Stato del pagamento della differenza tra il prezzo provvisorio e quello definitivo fissato per i cereali, di produzione 1940, soggetti all'ammasso. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1061) . . . . .	127

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Capialdi, Gerini, Moroni Edoardo e Pottino di Capuano.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GAETANI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE comunica che sono stati chiamati a far parte della Commissione i camerati Dall'Orto, Garoglio e Pareschi, ai quali rivolge un cordiale saluto.

**Discussione del disegno di legge: Norme relative all'emissione di ordini di accreditamento per taluni servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (1058)**

PILERI, *Relatore*, ricorda che il Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, all'articolo 54 stabilisce che il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli:

a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'Istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria;

b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni, come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi;

c) in base a ruoli, per le spese fisse, e cioè stipendi, pensioni ed altre di importo e scadenze determinate;

d) mediante ordinativi diretti sulle Tesorerie dello Stato.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Per quanto riguarda la disposizione della lettera b) dell'articolo 54, il successivo articolo 56 dispone che « possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio, sia in conto residui... ». Fra queste spese vi sono: le spese da farsi in economia; le spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa; retribuzioni al personale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato.

Per le spese nelle quali vanno appunto considerate quelle a cui si riferisce l'attuale disegno di legge, è detto che l'apertura di credito può farsi solo in quanto l'emissione degli assegni a favore dei creditori, da parte dell'Amministrazione centrale, risulti incompatibile con le necessità dei servizi. Per le spese stesse l'importo dell'apertura di credito per ciascun capitolo non può superare le lire 250,000, salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di legge o regolamenti.

All'articolo 57 dello stesso Regio decreto si dice: Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni. Detti ordini debbono contenere la indicazione della somma che potrà essere prelevata mediante assegni a favore dello stesso funzionario delegato e di quella che dovrà prelevarsi con assegno a favore dei creditori.

Ciò premesso, fa presente che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dato il grande sviluppo raggiunto dall'attività degli uffici ed organi periferici, specialmente per quanto riguarda le necessità della bonifica integrale, nonché quelle della disciplina e dell'incremento della produzione agraria, e dato che a tale sviluppo non ha corrisposto parimenti una organizzazione completa dell'Amministrazione centrale del Ministero stesso, ha dovuto provvedere a molte delle spese occorrenti per il personale degli uffici periferici e specialmente a quelle per le missioni compiute da quel personale, con ordini di accreditamento.

Non che l'emissione di mandati diretti da parte dell'Amministrazione centrale non fosse in via assoluta possibile; ma era in fatto divenuta impossibile in relazione alla deficiente attrezzatura al centro che non consentiva di procedere con la necessaria speditezza alla emissione di migliaia di mandati di pagamento, mentre si imponeva la

necessità di rimborsare subito ai funzionari spese di viaggio, senza di che sarebbe derivato danno alle condizioni economiche di essi e particolarmente al regolare andamento dei servizi, il quale è connesso per molta parte colla vigilanza esercitata a mezzo delle missioni.

Senonchè la Corte dei conti ha di recente ritenuto di non poter ammettere che la impossibilità di provvedere con pagamenti diretti, — che l'accennato articolo 56 della legge sulla contabilità dello Stato fissa come presupposto della facoltà di emettere ordini di accreditamento, — venga intesa in relazione alla particolarità dell'organizzazione dell'Amministrazione debitrice. Per cui ha rifiutato di dar corso a ordini di accreditamento per pagamento di indennità di missione.

La stessa Corte per altro si è preoccupata del fatto che tale interpretazione rigorosa delle disposizioni, in un momento in cui è necessario procedere speditamente per le esigenze di guerra alle operazioni relative a questi pagamenti, avrebbe importato una assunzione notevole di personale da parte delle Amministrazioni centrali e con un aggravio non indifferente per le finanze dello Stato. Pertanto ha suggerito di provvedere con una disposizione di legge alla autorizzazione di pagamento attraverso gli ordini di accreditamento.

Il comma primo dell'articolo unico del disegno di legge in esame concerne appunto la facoltà di provvedere mediante ordini di accreditamento alle spese relative a missioni del personale. E poichè con la legge del 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, si è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un importante servizio per l'approvvigionamento e per il rifornimento alimentare della popolazione civile e dell'esercito, e poichè per i bisogni di questo servizio occorre usare largamente della facoltà di pagamento con ordini di accreditamento, non solamente per quanto riguarda gli stipendi e le indennità al personale ma per quanto riguarda le forniture, le incette e le requisizioni, si è esteso anche per questo importantissimo servizio la facoltà del pagamento con ordini di accreditamento. Per questo particolare servizio si stabilisce anzi, col provvedimento in esame, di aumentare illimitatamente la cifra di lire 250 mila che era posta come limite massimo.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla. (1060)**

DE DOMINICIS, *Relatore*, osserva che i competenti organi ministeriali e gli esperti tecnici della Corporazione ortoflorofrutticola sono pienamente convinti che la produzione nazionale di camomilla potrebbe bastare a tutti gli attuali e futuri bisogni del Paese. Infatti, la nostra terra ne produce spontaneamente una quantità enorme; e i requisiti naturali delle nostre camomille — specialmente di quella che va sotto il nome di camomilla romana — nulla hanno da invidiare a quella ungherese, che pure è generalmente quotata come la migliore d'Europa.

Basterebbe disciplinare l'epoca del raccolto, circoscrivendone l'inizio e la fine allo scopo di ottenere un prodotto dal massimo potere balsamico; allestire mezzi più rispondenti per l'essiccamento e la buona conservazione dei fiori, per ridurre al minimo il disfacimento dei capolini e l'attuale troppo largo scarto; fissare all'inizio di ogni campagna i prezzi delle diverse qualità, rapportandoli, il più possibile, a quelli di vendita al minuto, per remunerare equamente i raccoglitori; ed in breve tempo si raggiungerebbe la completa autarchia, ai fini del consumo, di questa preziosa pianta officinale, della quale non occorre illustrare le alte virtù terapeutiche, tanto esse sono conosciute, consumo che aumenta ogni giorno più e costituisce una attività economica tutt'altro che trascurabile.

Ricorda, a questo proposito, che molti osservatori competenti affermano che, quando ancora era consentito il consumo del caffè, specie negli ultimi tempi e particolarmente nell'Italia settentrionale, nei pubblici esercizi l'uso della camomilla aveva quasi preso il sopravvento su quello del caffè.

Nota che il disegno di legge in esame, pur senza ricorrere a mezzi complessi né a troppo gravi misure coercitive, con sagge ed opportune norme pratiche facilmente attuabili, provvede a conferire alla raccolta, alla vendita ed ai relativi prezzi della camomilla, una disciplina che si risolverà in un sicuro vantaggio per i raccoglitori, per i commercianti, ed, è da augurarsi, anche per i consumatori.

Il potenziamento e la valorizzazione di questa utile attività agricola verrà inoltre a sollevare la nostra finanza dal peso di circa 4 milioni di lire che annualmente gravano sul bilancio degli scambi commerciali con l'estero per l'importazione di circa 200 mila chili di

fiori di camomilla. Propone, quindi, l'approvazione del disegno di legge.

Desidera, tuttavia, fare una raccomandazione.

Al disegno di legge è annessa una tabella che contempla i diversi tipi di camomilla. Per i tipi allo stato secco si elencano la camomilla sopraffina, la prima qualità, la qualità corrente, la qualità industriale, e da ultimo la qualità setacciata, come se questa fosse da considerarsi di minor valore commerciale delle altre. Risulta, invece, che la camomilla setacciata è costituita dai fiori ermafroditi della corona, di colore giallo vivo, i quali hanno forma tubolare e sono proprio quelli che contengono una maggiore quantità di olio essenziale; sicché la camomilla setacciata è la qualità più pregiata e dovrebbe essere al primo posto nell'elenco delle diverse qualità. Considerandola come un prodotto di scarto, gli industriali pagherebbero il prodotto, in realtà più pregiato, a minor prezzo, e realizzerebbero così guadagni enormi.

Raccomanda, quindi, agli uffici ministeriali di accertare, attraverso le indagini che potranno effettuare, se la camomilla setacciata sia veramente da mantenersi nella tabella delle qualità all'ultimo posto, come la più scadente.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Varianti al Regio decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 336, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, relativo al funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. (1062)**

PRESIDENTE, *Relatore*, in assenza del consigliere Moroni Edoardo, fa presente che il disegno di legge in esame concerne una aggiunta all'articolo 18 del Regio decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 336, in relazione al pagamento di spese per indennità di missioni connesse col funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Disciplina della offerta del bestiame bovino e suino da macello. (1059)**

(Interviene alla riunione il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Tassinari).

MORETTI, *Relatore*, premette che il disegno di legge in esame risponde a necessità reali, avvertite da tempo dalle categorie interessate, e più specialmente in questo periodo bellico; e per illustrarne l'opportunità e la genesi dà lettura del seguente promemoria, in data 16 ottobre 1939-XVII, elaborato dal Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e presentato al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, pro-memoria contenente concrete proposte che hanno ora trovato accoglimento con la predisposizione del disegno di legge in esame:

« Il patrimonio zootecnico nazionale non è in condizioni di assicurare la richiesta di carni per l'approvvigionamento ordinario della popolazione e tanto meno per sopperire alle necessità del consumo, sia della popolazione civile che dell'esercito, in caso di emergenza.

« La deficienza annuale mediamente valutata in 600.000 quintali al netto delle esportazioni, nelle annate ordinarie, può salire a 2.000.000 di quintali in caso di mobilitazione.

« Le ragioni di questo stato di fatto sono varie, ma soprattutto di grande importanza sono la deficienza periodica di foraggi, la scarsa e disordinata disponibilità di mangimi concentrati e la incertezza dei mercati interni.

« In ciascuno di questi settori è necessario agire per raggiungere l'auspicata autarchia.

« Il Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, nel mentre ha sollecitato la soluzione relativa alla produzione foraggera ed alla organica distribuzione dei mangimi concentrati, non può non richiamare l'attenzione anche sull'organizzazione dei mercati delle carni, organizzazione che ha per premessa di stabilizzare il prezzo dei prodotti zootecnici sulle basi che verranno fissate dai competenti Ministeri, così da tranquillizzare la produzione e contemporaneamente favorire il consumo.

« Nella particolare situazione attuale la auspicata organizzazione dei mercati delle carni tende ad assicurare, anche in caso di guerra, gli approvvigionamenti all'Esercito

operante ed alla Nazione per tutta la durata delle operazioni, qualunque possa essere tale periodo di approvvigionamento straordinario.

« È utile fare alcune premesse.

« Sono in applicazione provvedimenti tendenti a portare il peso minimo nei vitelli a 125 chilogrammi, prima di destinarli alla macellazione.

« Con l'attuale situazione dei mercati, e solo in conseguenza della richiesta pressante del consumatore, il vitello maturo da latte viene quotato dalle 7 alle 8 lire il chilogrammo, mentre il vitello slattato è quotato al di sotto delle lire 6 il chilogrammo. Ne consegue che per portare il vitello del peso di 40-60 chilogrammi a quello di 125 chilogrammi, l'allevatore subisce una perdita di valore di circa lire 2 il chilogrammo sul peso iniziale del vitello, il che rende antieconomico tale allevamento.

« Il bestiame di rimonta delle stalle, che ordinariamente viene ogni anno buttato sul mercato al finire dei lavori di campagna o all'inizio del foraggiamento secco, in passato veniva ingrassato o almeno rimesso in carne prima della vendita al macello.

« Ora tale pratica è abbandonata o quasi, per la sproporzione esistente tra il costo dei mangimi e quello delle carni (10-12 chilogrammi di foraggio per un chilo di carne) e per la incertezza dei mercati che portano assai spesso delle flessioni nelle quotazioni proprio nei periodi di utilizzazione di tale bestiame preparato per il macello.

« Se si calcola che la rimonta delle stalle interessa circa 6-700.000 capi grassi bovini, si può intuire la incidenza che tale mancato interesse verso la produzione della carne può avere nei riguardi dell'autarchia.

« Nel campo dei suini abbiamo visto quest'anno che la deficienza di granoturco da destinarsi a tali allevamenti ed il suo costo, hanno portato ad una riduzione negli allevamenti casalinghi ed industriali e ad una limitazione nel grado d'ingrassamento dei soggetti destinati al mercato che venivano di preferenza venduti al peso di 120-140 chilogrammi invece che ai pesi abituali di 160-180 chilogrammi. Ma vi ha di più.

« In questo momento ci sono in corso approvvigionamenti di carattere eccezionale interessanti un numero rilevante di soggetti di un periodo assai limitato di tempo.

« Tali approvvigionamenti eccezionali porteranno con loro una rarefazione delle offerte sul mercato e conseguentemente un rialzo nei prezzi che non potrà essere arginato con l'organizzazione attuale dei mercati, special-



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mente se le richieste di carattere eccezionale persisteranno.

« Se si vuole arrivare a contenere i prezzi nei limiti che saranno stabiliti, occorre controllare totalitariamente i prodotti fin dal primo loro ingresso nei mercati.

« Si rileva inoltre che il già citato provvedimento del peso minimo del vitello da macellare, e gli eventuali ulteriori provvedimenti relativi all'ingrasso in genere degli animali da rimonta (o da allevamento) portano necessariamente, nel primo periodo di entrata in vigore, ad una ulteriore rarefazione di disponibilità che non può essere colmata che con la importazione e con una ulteriore riduzione del consumo da parte della popolazione civile.

« Può essere sopperito anche, con una matizzazione straordinaria di bestiame ancora in produzione, con le conseguenze ovvie che ne possono derivare.

« Si ha pertanto ragione di ritenere che sia necessario arrivare il più rapidamente possibile alla organizzazione completa del mercato interno del bestiame da macello e delle carni macellate.

« A questo mira il provvedimento che i Consorzi tra i produttori dell'agricoltura hanno proposto.

« Nelle sue linee essenziali tale provvedimento prevede la fornitura affidata al Settore della zootecnia dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura di tutto il bestiame in piedi necessario all'approvvigionamento della popolazione civile e delle Forze Armate.

« Per tale fornitura il detto Settore della zootecnia, avvalendosi dell'organizzazione periferica provinciale, provvede in via ordinaria attraverso a raduni da farsi con le modalità già in atto per forniture speciali alle Forze Armate, ed in casi eccezionali, o a mezzo di importazione o con il conferimento obbligatorio.

« Il bestiame così ritirato dalle aziende agrarie verrà ceduto agli organi addetti alla distribuzione od alle Forze Armate.

« È evidente che sia gli organi addetti alla distribuzione che le Forze Armate dovranno segnalare periodicamente il fabbisogno giornaliero e la distribuzione di tale fabbisogno sul territorio nazionale.

« Le eventuali esuberanze di offerta da parte dell'organizzazione potranno essere, tramite la S. A. I. B., accantonate mediante refrigerazione o congelazione per sopperire alle eventuali deficienze di offerta da parte della produzione, o per facilitare la distribuzione.

« Nelle sue linee schematiche l'azione appare semplice e realizzabile; nella pratica applicazione potranno sorgere difficoltà di inconvenienti, che saranno certamente superati, soprattutto per la provata volontà delle categorie interessate di addivenire alla sistemazione di una attività così importante per l'agricoltore italiano.

« Non va dimenticata in proposito tutta l'attrezzatura periferica, che può arrivare capillarmente sino al più lontano casolare, delle due Confederazioni degli Agricoltori e dei Lavoratori dell'agricoltura che pariteticamente costituiscono l'ossatura responsabile dell'organizzazione dei Consorzi produttori.

« La risoluzione proposta al problema della stabilizzazione dei prezzi tiene conto delle attrezzature già esistenti ed in mano all'attività privata e, nel mentre non preclude a questa ultima la sua azione nel campo della distribuzione, ne controlla completamente lo sviluppo economico, assicurando i limiti estremi dell'azione stessa, e cioè il costo al produttore ed il prezzo al consumatore ».

Rileva che nel disegno di legge si ravvisano le linee fondamentali contenute nel promemoria di cui ha dato lettura. In sostanza il provvedimento è inteso ad attuare, anche nel campo del mercato del bestiame da macello, le direttive del Duce per la stabilità dei prezzi; e nel contempo tende a garantire che in qualunque contingenza dovranno essere assicurati ai produttori prezzi equamente remunerativi.

La disciplina introdotta da questo provvedimento giova anche alle esigenze del consumo carneo sia della popolazione che delle Forze Armate, ed è già in atto, per effetto del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, relativo all'approvvigionamento. Il provvedimento legislativo darà ad essa veste legale e condurrà alla sua attuazione totalitaria, quindi alla sostituzione generale dei raduni ai mercati.

Nota che gli agricoltori non hanno motivo di dolersene, perchè se è vero che nel momento presente la disciplina corporativa dell'offerta del bestiame da macello, funzionando come calmiera dei prezzi, che altrimenti salirebbero ad altezze superlative, opera in difesa del consumo, è altrettanto vero che, ritornata la normalità, la medesima disciplina garantirà loro in ogni momento, indipendentemente dalla scarsità dei foraggi e da qualsiasi altra causa deprimente, prezzi equamente remunerativi, eliminando quelle oscillazioni che, in periodo di non lontana memoria, condussero ad un rinvili-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mento dei prezzi delle carni macellate fino a lire 2.50 e a lire 3 al chilogrammo.

Osserva che d'ora innanzi non vi saranno più due prezzi, quello del raduno e quello del mercato, ma un solo prezzo stabilito dalle categorie interessate secondo i più rigidi dettami della economia corporativa, sulla scorta della valutazione obiettiva delle necessità sia della produzione che del consumo.

Pone in rilievo l'eccezionale portata del provvedimento, che introduce un ordine nuovo in un settore di grandissima importanza dell'economia della Nazione, disciplinando un movimento annuo che si aggira, per le carni suine e bovine, sui sei miliardi di lire: cifra questa destinata ad aumentare allorchè si giungerà ad estendere la medesima disciplina al mercato delle carni ovine.

Dà atto che questo considerevole risultato si è potuto raggiungere mercè la volitiva e fattiva collaborazione di tutte le organizzazioni rappresentanti le categorie interessate, e specialmente della S. A. M. A.

Rileva che l'incidenza delle spese generali sui prezzi, pari al 5 per cento, è minima, e comunque notevolmente inferiore al carico che sui prezzi del mercato libero avevano i vari passaggi dei prodotti tra agricoltore, mediatore, commerciante, macellatore, con relative spese di trasporto e di assicurazione. Inoltre questa incidenza, fissata in via preventiva al 5 per cento, sarà bimestralmente riveduta; perchè il Settore non vuole ricavare nessun guadagno; e se si riscontrerà che si è preventivato troppo, la percentuale sarà corrispondentemente diminuita.

Si dichiara convinto che la nuova disciplina darà buoni risultati nell'interesse della produzione e del consumo, e che il Settore saprà assolvere lodevolmente il non lieve compito che gli viene affidato.

Per tutti questi motivi propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE ringrazia il relatore per la sua interessante esposizione.

Dichiara che la Commissione si rende conto che anche in questo particolare settore della economia le categorie interessate hanno dato prova di una maturità di organizzazione e di una auto-disciplina veramente ammirevoli e confortanti. Alla base di tutto quanto è stato fatto sta il prestigio delle organizzazioni professionali. Senza una parola di scritto, fino al decreto ministeriale apparso giorni fa, senza alcuna coercizione, senza alcuna sanzione, le categorie hanno raggiunto una intesa, superando spontaneamente con spirito di abnegazione ogni difficoltà in un campo che coin-

volge interessi che si misurano a miliardi. È questa una luminosa prova, oltre a tutto, di fede politica, di grande fiducia nel sistema corporativo che oggi governa l'economia dell'Italia fascista. Tanto meglio le categorie e le organizzazioni che le rappresentano marceranno rapide e sicure lungo il cammino così felicemente iniziato, allorchè sarà stato approvato questo disegno di legge inteso a dare forza e contenuto giuridico a quanto fino ad oggi è stato realizzato.

COSTA ringrazia il camerata Moretti per le franche parole con cui ha voluto sottolineare il contributo dato dalla organizzazione alla risoluzione dell'arduo problema della disciplina dell'offerta del bestiame bovino e suino da macello.

Assicura che la collaborazione della sua organizzazione continuerà per l'avvenire, fattiva e senza riserve mentali, per portare a compimento e a perfezionamento l'opera iniziata e già tanto innanzi nella sua evoluzione. Le categorie interessate hanno compreso che lo sbandamento non poteva più esistere in un campo dove erano in giuoco le sorti di una delle maggiori risorse del nostro Paese, il patrimonio zootecnico, e che si imponeva una disciplina nuova che, insieme con l'ordine, portasse la tranquillità ai produttori e al consumo.

Afferma che tale tranquillità sarà assoluta, perchè tutte le difficoltà — e non saranno poche — che sorgeranno nell'applicazione di questo importantissimo provvedimento, saranno superate con la stessa certezza di vincere che hanno animato le categorie nella elaborazione della nuova disciplina.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

## ART. 1.

Il Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura cura la raccolta e la fornitura del bestiame bovino da macello, nella misura richiesta dalle esigenze del consumo, alle forze armate, alle organizzazioni commerciali, centrali e periferiche, incaricate della distribuzione della carne alla popolazione civile, ed alle organizzazioni industriali che provvedono alla preparazione delle carni insaccate ed in scatola e di prodotti di carne comunque preparati.

Le eccedenze stagionali ed eccezionali di bestiame, rispetto ai bisogni del consumo e dell'industria, che non vengano tempestivamente assegnate ed assorbite dagli enti o

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dalle organizzazioni di cui sopra, possono essere macellate a cura del Settore, che provvede anche alla conservazione delle carni così macellate, utilizzando le attrezzature esistenti giudicate idonee, e distribuisce le carni stesse agli enti ed organizzazioni predette, in sostituzione di bestiame vivo.

Resta integra la facoltà dell'Amministrazione militare di conservare la propria attrezzatura per la refrigerazione, congelazione e conservazione della carne.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli acquisti di bestiame da macello bovino e suino e delle carni conservate con il freddo, provenienti da mattazioni eseguite nel Regno, a norma del precedente comma, devono essere effettuati, per il tramite del predetto Settore, esclusivamente da parte degli Enti economici (Società anonima macellai affini e Consorzio industriale conserve alimentari) costituiti rispettivamente dalla Federazione dei commercianti di prodotti zootecnici, per le carni destinate al consumo diretto della popolazione civile, e da parte della Federazione nazionale esercenti industrie agricole e alimentari varie, per il prodotto destinato alla confezione di carni conservate, insaccate ed in scatola, o di prodotti di carni comunque preparati, lardo, strutto, ecc.

Comunica che il Camerata Costa propone che la seconda parte dell'ultimo comma di questo articolo, dopo le parole: « devono essere effettuati », sia così modificata: « per il tramite del predetto Settore, esclusivamente da parte degli Enti economici (Società anonima macellai affini e Consorzio industriale conserve alimentari) costituiti dalla Federazione dei commercianti di prodotti zootecnici e dalla Federazione nazionale esercenti industrie agricole alimentari varie per le carni destinate al consumo diretto della popolazione civile e per i prodotti destinati alla confezione di carni conservate, insaccate ed in scatola, o di prodotti di carni comunque preparati, lardo, strutto, ecc. ».

COSTA fa presente che l'emendamento proposto ha lo scopo di consentire che una determinata percentuale dei prodotti, che sarà fissata dalla Commissione di cui all'articolo 16, possa venire assegnata a quelle piccole industrie, come le norcinerie, inquadrate nel commercio e che non possono avere una macellazione propria, ma devono essere rifornite dalla Federazione dei commercianti di prodotti zootecnici. Invece, nel modo come è redatto nel disegno di legge, l'ultimo comma dell'articolo 1 lascia adito al dubbio che tutto

il prodotto destinato all'insaccamento debba essere conferito dal C. I. C. A., che è emanazione della Federazione nazionale esercenti industrie agricole alimentari varie.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento del camerata Costa.

(È approvato — Si approva l'articolo 1 così emendato — Si approva senza discussione l'articolo 2).

ART. 3.

I prezzi in base ai quali devono essere pagati gli animali da macello ai detentori e i prezzi di cessione degli animali stessi alle categorie interessate, sono fissati dal Ministro delle corporazioni, di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.

I prezzi di cessione e di vendita al dettaglio delle carni conservate con il freddo, derivanti da mattazioni effettuate nel Regno devono essere uguali ai prezzi di cessione e di vendita al dettaglio stabiliti per le carni macellate fresche.

FERRARI ANGELO, sul secondo comma di quest'articolo, fa presente che in base ad una disposizione di carattere igienico del Ministero degli interni, adottata in dipendenza della legge sanitaria, la vendita delle carni congelate è permessa soltanto in determinati spacci appositamente autorizzati. È d'avviso che la legge in esame dovrebbe contenere una esplicita deroga a tale disposizione, stabilendo che le carni provenienti dall'ammasso, anche se congelate, possono essere vendute nelle macellerie comuni. Altrimenti si dovrebbe giungere alla conclusione che le carni congelate non devono essere soggette alla nuova disciplina.

MORETTI, *Relatore*, osserva che l'importante è che sia mantenuto lo stesso prezzo.

PRESIDENTE fa presente che la questione interessa il Ministero degli interni, e non può essere risolta senza consultarlo.

MORETTI, *Relatore*, fa noto che il Ministero degli interni aveva sollevato, in un primo tempo, obiezioni sul fatto che il prezzo fosse lo stesso tanto per le carni fresche che per quelle congelate. Fu fatto allora presente al Ministero che il congelamento delle carni sarebbe stato fatto soltanto in via eccezionale, e cioè in caso di eccessiva offerta di bestiame in piedi, come si verifica nei periodi in cui si ha una notevole scarsità di foraggi. Il Ministero degli interni ha accettato questa tesi.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE avverte che farà presente al Ministero dell'interno la questione sollevata dal camerata Ferrari, con le considerazioni esposte dal relatore.

(Si approva l'articolo 3 — Si approvano senza discussione gli articoli da 4 a 8).

## ART. 9.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste il Settore della zootecnia può essere autorizzato ad ordinare ai detentori di bestiame, mediante congruo preavviso, di tenere a sua disposizione una quota parte, in percentuale di peso vivo, del bestiame denunciato a termini dell'articolo 5.

Il detentore ha facoltà di scegliere i soggetti idonei allo scopo, costituenti la quota parte del bestiame, da conferire obbligatoriamente al Settore, col vincolo della inalienabilità, e risponde, a titolo di deposito, del bestiame così vincolato. Il Settore può ritirare in una o più volte tale bestiame.

Qualora il detentore si rifiuti di consegnare, con le prescritte modalità, la quota di bestiame vincolata a favore del Settore, questo può effettuare la requisizione obbligatoria, con le norme di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Gli animali iscritti ai nuclei di selezione sono di norma esclusi dal conteggio delle percentuali di peso vivo. Non sono soggetti a denuncia od al vincolo gli animali degli Istituti zootecnici vigilati dal Ministero della agricoltura, delle Stazioni zooprofilattiche e dei Centri rifornimenti quadrupedi.

Comunica che il camerata Feroldi Antonisi De Rosa propone che nel comma 4° di questo articolo, dopo le parole: «gli animali iscritti ai nuclei di selezione sono», siano sopprese le altre: «di norma».

FEROLDI ANTONISI DE ROSA dà ragione del suo emendamento rilevando che i nuclei di selezione sono controllati dall'Ispettorato, e che se si prelevassero anche le percentuali di peso vivo di questi ultimi animali, si verrebbe ad arrecare un danno gravissimo nei riguardi delle possibilità di ulteriore sviluppo dei nuclei predetti.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, fa presente che gli animali iscritti ai nuclei di selezione sono esclusi di norma dal conteggio delle percentuali, ma che, se si escludessero in modo assoluto, colui che possiede molti di questi animali, non sarebbe tenuto a conferire nessuna percentuale, ciò che aumenterebbe la percentuale dovuta dagli altri che non ne possiedono.

Le parole «di norma» rispondono quindi ad una ragione di giustizia, e la preoccupazione del camerata Feroldi non ha motivo di essere. Il detentore di bestiame selezionato potrà consegnare bestiame non selezionato, acquistandolo o procurandoselo fuori della sua stalla, giacché il commercio del bestiame non è affatto vietato, e la chiusura dei mercati non è provvedimento di carattere permanente ma temporaneo.

Aggiunge che per la consegna del bestiame si dà ai detentori un preavviso sufficientemente lungo per potere, ove occorra, provvedere all'acquisto di bestiame non selezionato da consegnare invece di quello selezionato.

Fa anche notare che di solito i detentori di bestiame selezionato ne posseggono anche altro non selezionato che possono consegnare senza alcun danno.

GOTTARDI si associa all'emendamento del camerata Feroldi, facendo presenti le benemerienze di coloro che hanno costituito delle stalle di bestiame selezionato, facendo tanti sacrifici, e meritano quindi una speciale considerazione.

MORETTI, *Relatore*, osserva che nessuno ha mai pensato di non tenere in considerazione gli agricoltori diligenti ed intelligenti che operano le selezioni. Sono le organizzazioni, in fondo, che andranno, secondo le necessità ed i fabbisogni e secondo le disponibilità del mercato, a controllare più o meno queste aziende per la percentuale del bestiame iscritto.

Aggiunge che sarebbe ingiusto creare una sperequazione tra coloro che hanno un nucleo di selezione, che deve essere composto di 30-40 capi, e i piccoli agricoltori, che hanno poco bestiame selezionato, che non arriva al limite del nucleo. È, quindi, opportuno lasciare all'organizzazione la facoltà di esclusione dal conteggio, tenendo conto dei vari casi e delle circostanze. In particolare, l'organizzazione cercherà, anche per i piccoli agricoltori, che non hanno nella stalla il gruppo selezionato di bestiame, di alleggerirli il più possibile, tanto più che si prevede che si determinerà una disponibilità volontaria per cui difficilmente si dovrà arrivare al conferimento coattivo.

SERTOLI ricorda quali somme rilevanti costano i nuclei di selezione allo Stato ed agli enti locali, e fa quindi presente la convenienza, anche dal punto di vista dell'interesse nazionale, che non si venga a mattare questo bestiame.

Osserva al relatore Moretti che la sua asserzione che bisogna avere un dato numero

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di capi di bestiame nella stalla perchè quella stalla possa essere inclusa fra gli iscritti ai nuclei, è vera fino ad un certo punto, perchè nelle stalle di montagna non è stata posta assolutamente questa condizione del numero, per iscrivere il bestiame nei libri zoologici di selezione.

Ritiene complicato e gravoso il rimedio proposto dal Ministro per l'agricoltura, cioè che questi allevatori possano procurarsi dell'altro bestiame da scarto da dare per la mattonazione, invece di quello selezionato denunciato nelle loro stalle; e pur convenendo che la frase « di norma » dia già una certa garanzia, insiste perchè siano premiati gli allevatori, che a costo di sacrifici hanno creato quelle stalle e quel bestiame selezionato che permetterà domani di migliorare tutto il patrimonio zootecnico italiano, dando loro invece una garanzia assoluta con la soppressione, nell'articolo, della frase « di norma ».

VEZZANI fa presente che, qualora si abbia la necessaria fiducia nel criterio zootecnico discriminativo degli organi che sono preposti a questi campi di attività, non si può avere tanto timore e preoccupazione per una espressione come quella che si è voluta usare nell'articolo, cioè: « di norma », espressione che dopo tutto è accettata nella generalità dei casi in materia legislativa.

Ritiene che dai sostenitori dell'emendamento non si sia tenuto conto di un fatto tecnicamente inevitabile che si riflette in qualsiasi selezione, e cioè che per selezionare occorre allevare un numero di capi sempre maggiore di quello che è il numero ordinario dell'allevatore. Su questo numero maggiore di giovani soggetti viene praticato un controllo metodico relativo alle loro attitudini; vi sono soggetti che non rispondono e che saltano fuori, che devono cioè essere eliminati. Quindi, lo stesso gruppo o centro di selezione ha già per sua natura la necessità di vendere un certo numero di soggetti, i quali è opportuno che vadano alla macellazione. La preoccupazione affacciata sembra quindi infondata.

È invece di parere che, realmente — sia per un concetto di giustizia, sia in considerazione dei benefici che ricavano coloro che tengono una selezione, sia in considerazione dell'equità di criterio degli organi che dovranno attuare la legge, e sia anche per un concetto tecnico quale è quello della necessità di allevare in più per potere selezionare i capi migliori, eliminando gli altri — il concetto della discriminazione sia pienamente attuabile.

GOTTARDI insiste nel porre in rilievo la grande importanza dell'esperimento di

selezione, che in quest'ora si sta compiendo in Italia. Occorre, quindi, incoraggiare in tutti i modi quei pochi che operano in questo campo. Ciò costituisce un dovere assoluto, che deve prevalere anche sui motivi psicologici che indurrebbero a criteri di giustizia astratta circa la consegna del bestiame selezionato e non selezionato, da parte di chiunque sia posseduto.

Aggiunge che, mantenendo la frase « di norma », e lasciando così alle sezioni consorziate la facoltà di decidere nei diversi casi, si darà luogo a malcontento e a proteste.

PARESCHI fa notare che il prelevamento dei capi di bestiame è affidato al Settore, che non è sorto col compito di vendere il bestiame, ma con quello di provvedere al naturale incremento della produzione. È, quindi, logico che, nell'interesse stesso della produzione e del Settore, questo debba far sì che dalle stalle dove c'è selezione, si faccia il minore prelevamento possibile.

Ritiene che vi sia così un elemento sufficiente di garanzia, a parte le considerazioni giustissime del camerata Vezzani.

MUZZARINI è di parere che, dal punto di vista della giustizia distributiva dei pesi, nessuno dovrebbe essere escluso dal conferimento della percentuale stabilita; ma che dal punto di vista pratico, convenga consentire qualche piccola eccezione; e appunto per ciò ritiene giusto che si adoperi nel testo della legge la espressione « di norma ».

COSTA si dichiara favorevole al mantenimento del testo ministeriale, ritenendo sufficiente alla tutela degli interessi dei proprietari di stalle di selezione e del patrimonio zootecnico nazionale il mezzo suggerito dal Ministro per l'agricoltura, cioè la consegna di un certo numero di capi di bestiame normale non selezionato, che si possono acquistare in altre stalle anche di regioni d'Italia che ne hanno in sovrabbondanza.

ORSOLINI CENCELLI, in merito alla questione delle rese, osserva che l'aver stabilito una resa unica per tutta l'Italia, non sembra rispondente alle condizioni del patrimonio zootecnico nazionale e presenta difficoltà particolarmente gravi per determinate razze italiane, specialmente per quelle marmemane, abruzzesi, pugliesi, oltre che per le razze sarda e modicana. Se le rese stabilite sono molto buone per i tipi parmigiani, per il tipo *Simmenthal* ed anche per il romagnolo e altre varietà, rappresentano, invece, per le altre una perdita notevole. Si dà luogo al fenomeno dello sfasamento del bestiame da macello, con grave danno per gli agricoltori.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Raccomanda, quindi, al Ministro per l'agricoltura di volere riesaminare la questione delle rese per certe determinate zone.

Ringrazia, poi, il Ministro dell'assicurazione che sarà ristabilita la libertà del mercato, giacchè la dichiarazione del blocco del bestiame aveva prodotto un certo allarme nei proprietari e negli allevatori. È voto di costoro che il 30 per cento sia pure riservato allo Stato che lo pagherà quando vorrà, ma che per il residuo 70 per cento vi sia piena libertà di commercio.

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, osserva che attualmente questo non è possibile perchè vi è il blocco dei prezzi.

ORSOLINI CENCELLI dichiara che il suo voto si riferisce al momento in cui potrà cessare il blocco dei prezzi, e conclude affermando che per i mezzadri il reddito delle stalle attraverso i mercati con vendite continue rappresenta il cespite più notevole, e che di ciò è opportuno che il Governo tenga conto per ristabilire la libertà di scambio non appena sia possibile.

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, rispondendo alle argomentazioni che sono state presentate a favore dei proprietari dei nuclei selezionati, osserva che se questi proprietari hanno sostenuto dei sacrifici, ne vengono in seguito compensati coi profitti che realizzano vendendo il bestiame selezionato a prezzo elevatissimo. Se si esonerassero in modo assoluto questi agricoltori dal conferimento, si farebbe cosa non giusta in confronto di tutti quei piccoli agricoltori, che in Italia sono numerosissimi, che non hanno avuto la possibilità finanziaria di costituire le stalle di selezione.

Ritiene, quindi, che in relazione a questo criterio di giustizia si debba mantenere la percentuale generale stabilita nell'articolo, pure ammettendo per i proprietari di stalle di selezione la libertà di approvvigionarsi altrove di bestiame non selezionato per poterlo consegnare.

Dichiara di essere a conoscenza degli inconvenienti verificatisi nelle consegne e nell'approvvigionamento del bestiame, ma bisogna tener conto che finora si è proceduto in via provvisoria, senza disposizioni di legge e senza il riconoscimento giuridico delle S. A. M. A., riconoscimento che è avvenuto in questi ultimi giorni.

Dà atto che vi è stato uno spirito di comprensione elevatissimo da parte delle organizzazioni economiche, sia dei commercianti come degli agricoltori, spirito di comprensione di cui ha già fatto il dovuto elogio a

coloro che sono preposti alla direzione di queste organizzazioni.

Rileva poi che un nuovo passo avanti nel completamento di questa organizzazione si farà prossimamente quando sarà apprestato un altro provvedimento, che affida tutto l'approvvigionamento e la distribuzione per le derrate e gli alimenti agricoli al Ministero dell'agricoltura, e per le produzioni industriali al Ministero delle corporazioni.

Osserva che, nel prendere i provvedimenti, il Governo si è trovato di fronte a un mercato sfasato, con dei prezzi differenti, quelli ufficiali e quelli correnti. Per arrestare qualsiasi attività speculativa in questi campi, il Ministero ha dovuto disporre la chiusura dei mercati, provvedimento che è stato preso con molta ponderazione al fine di potere disciplinare e regolare tutto l'approvvigionamento carneo.

Naturalmente un provvedimento di questo genere è di carattere transitorio. Entrata in vigore la legge in esame, vi saranno il Settore che organizza i raduni, e le organizzazioni commerciali e industriali che acquistano la carne per la popolazione civile, mentre alle forze armate viene consegnata direttamente; e allora non vi sarà nessuna ragione perchè i mercati rimangano chiusi.

Il provvedimento di carattere temporaneo non vieta affatto agli agricoltori di acquistare del bestiame per i loro bisogni o per la consegna in luogo degli animali selezionati.

Dichiara che la questione delle rese, alla quale ha fatto riferimento il camerata Orsolini Cencelli, non è connessa col provvedimento in esame. Assicura, tuttavia, che il Ministero dell'agricoltura si è fatto parte diligente presso il Ministero delle corporazioni per la revisione delle tabelle nazionali dei prezzi e anche per un miglioramento delle condizioni contingenti. Per quanto riguarda la resa, il Ministero delle corporazioni è venuto nella determinazione di accettare le nuove tabelle che il Ministero dell'agricoltura ha fatto studiare da tecnici; e con la loro applicazione gli inconvenienti lamentati potranno essere eliminati.

Per la questione di ordine più generale, quella dei prezzi della carne, nota che essa è superata dal fatto che esiste il blocco dei prezzi, determinato da ragioni sociali e politiche, così importanti che non è dato qui discutere. Bisogna mettere in relazione questa disciplina colla necessità di mantenere un certo livello dei costi e dei salari, evitando gli inconvenienti e i danni di vario genere che si verificarono durante la guerra del 1915-18, quando le re-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

quisizioni venivano fatte nella maniera più caotica, e rappresentavano spesso per l'agricoltore una vera calamità.

Bisogna anche tener conto che non più di due o tre anni fa, il prezzo del bestiame era del 30, del 40 ed anche del 50 per cento inferiore a quello attuale, nonostante il blocco dei prezzi.

Conclude osservando che, per tutte queste considerazioni, bisogna convenire che il Governo, col disegno di legge in esame, tiene in giusta considerazione e gli interessi dei consumatori e i legittimi interessi degli agricoltori nel settore della produzione del bestiame, così come ha fatto di recente col provvedimento per il pagamento del prezzo dei cereali.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 9 nel testo ministeriale.

*(È approvato — Si approvano senza discussione gli articoli 10, 11 e 12).*

ART. 13.

L'acquisto ed il ritiro del bestiame bovino destinato alla macellazione e delle carni macellate o conservate dal Settore della zootecnia, devono essere effettuati dagli enti economici (S. A. M. A. e C. I. C. A.) costituiti rispettivamente dalla Federazione fascista dei commercianti dei prodotti zootecnici, per le carni destinate al consumo diretto della popolazione civile, e dalla Federazione nazionale fascista esercenti industrie agricole e alimentari varie, per il prodotto destinato alla confezione di carni conservate, insaccate o in scatola, o di prodotti di carne comunque preparati, lardo, strutto, ecc. Tali enti, all'atto della relativa domanda, devono dimostrare al Settore di avere messo a sua disposizione, presso un Istituto bancario da esso designato, la somma corrispondente all'importo della merce commissionata, ed hanno l'obbligo di ritirare la merce stessa nei termini indicati nella domanda.

Sulle somme così disponibili, il Settore ordina che sia pagato al conferente, entro otto giorni dall'avvenuta consegna del bestiame o delle carni, il prezzo dovuto, liquidandolo in base ai prezzi base approvati ai sensi dell'articolo 3, ed ai dati risultanti dai bollettini di consegna.

Comunica che il camerata Muzzarini propone che nel secondo capoverso di questo articolo, dopo la parola « entro » siano aggiunte le seguenti: « il limite massimo di ».

MUZZARINI fa presente che l'emendamento si ispira a ragioni di ordine psicologico perchè l'agricoltore, che cede il proprio pro-

dotto, desidera ed ha piacere di avere subito l'importo corrispettivo nel portafoglio, nonchè a ragioni di ordine pratico: evitare all'agricoltore l'incomodo e la perdita di tempo di tornare a riscuotere l'importo.

Di regola i pagamenti dovrebbero essere fatti alla consegna; altrimenti, non appena possibile, entro il limite di otto giorni.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, accetta l'emendamento sebbene ritenga che non muti nulla alla sostanza della disposizione.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento del camerata Muzzarini.

*(È approvato — Si approva l'articolo 13 emendato — Si approvano senza discussione gli articoli 14 e 15).*

ART. 16.

Presso il Settore della zootecnia è istituita una Commissione composta di:

tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero della guerra;

due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

un rappresentante del Ministero degli scambi e valute;

un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori;

un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;

un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

un rappresentante della Federazione esercenti industrie agricole;

tre rappresentanti del Settore della zootecnia;

due rappresentanti della Società anonima macellai affini (S. A. M. A.);

due rappresentanti del Consorzio industriali conserve alimentari (C. I. C. A.);

un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

un rappresentante della Società anonima importazioni bestiame (S. A. I. B.);

un rappresentante della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici.



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ad essa è deferito il compito di:

a) determinare i quantitativi del bestiame vivo e di carni da assegnare, in relazione all'effettivo fabbisogno, alle forze armate, alla popolazione civile ed all'industria trasformatrice;

b) proporre la quota per eventuale rimborso di spesa di trasporto del bestiame, ritiro e servizi inerenti, dalla località di consegna al mattatoio di destinazione, nonché i limiti del servizio;

c) proporre l'aliquota per eventuali spese di assicurazione del bestiame venduto per il macello, nonché i limiti dell'assicurazione stessa e le modalità relative;

d) fissare le modalità secondo le quali il Settore della zootecnia provvederà al prelievamento del bestiame oggetto di requisizione, a norma dell'articolo 10.

La Commissione si suddivide in due Sottocommissioni, una per la trattazione della parte che si riferisce al bestiame ed alle carni bovine, l'altra per quella relativa al bestiame ed alle carni suine, tenendo conto della prevalenza degli interessi.

La composizione delle Sottocommissioni è stabilita con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le prestazioni dei componenti della Commissione e delle Sottocommissioni sono gratuite.

Comunica che il camerata Muzzarini propone che in questo articolo siano soppresse le parole: « un rappresentante della Federazione esercenti industrie agricole », nonché le altre: « un rappresentante della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici ».

MUZZARINI dichiara che il suo emendamento non mira a limitare la rappresentanza delle altre organizzazioni, ma è dovuto a criteri di parallelismo. Per la categoria degli agricoltori è ammesso un rappresentante della Confederazione dei lavoratori agricoli e un rappresentante del Settore. Non ritiene giusto che per i commercianti ed industriali siano rappresentate anche la Federazione esercenti industrie agricole e la Federazione commercianti prodotti zootecnici, le quali hanno già i rappresentanti della C. I. C. A. e della S. A. M. A. ; in tal modo vi sarebbe una rappresentanza in più che per la categoria agricola, che è quella che ha i maggiori interessi. Altrimenti bisogna aggiungere anche il rappresentante della Federazione degli agricoltori.

FERRARI ANGELO si oppone all'emendamento del camerata Muzzarini. L'agricoltura è già rappresentata dalla Confederazione dell'agricoltura come rappresentante sindacale, e dal rappresentante del Settore come rappresentante economico. L'industria ha come rappresentante sindacale la Confederazione dell'industria e come rappresentante economico il Consorzio; come rappresentante degli allevatori, che sono quelli appunto che ingrassano i maiali, c'è il rappresentante della Federazione. Ritiene, quindi, giusto che nella Commissione vi debba essere anche un rappresentante della Federazione esercenti industrie agricole e un rappresentante della Federazione commercianti prodotti zootecnici.

PRESIDENTE osserva che la composizione della Commissione è stata predisposta con criterio architettonico squisitamente corporativo dal Ministro delle corporazioni, e non si potrebbe quindi modificarla senza sentire prima il Ministro stesso.

GOTTARDI rileva che, mentre la Confederazione degli agricoltori ha creato una architettura economica a carattere totalitario attraverso i suoi Settori, e risponde dal punto di vista politico, invece nell'industria e nel commercio ciò non è avvenuto. Qui c'è una Confederazione che ha una responsabilità generale dal lato politico, mentre le singole Federazioni attuano gli organismi economici. È ovvio, quindi, che per ragioni di superiore controllo, nella Commissione vi debbano essere anche i rappresentanti dei singoli organismi interessati.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara di non poter accettare l'emendamento del camerata Muzzarini, che non è stato presentato a tempo per essere portato a conoscenza ed esaminato dal Ministro delle corporazioni.

MUZZARINI insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE lo mette a partito.

(Non è approvato — Si approva l'articolo 16 nel testo ministeriale).

ART. 17.

Per la eventuale assicurazione contro i rischi di cui all'articolo 16, lettera c), provvedono il Settore della zootecnia e le organizzazioni commerciali ed industriali interessate, con le forme e le modalità da stabilire dalla Commissione di cui allo stesso articolo 16.

PRESIDENTE. Comunica che il camerata Dall'Orto propone di sostituire in questo articolo le parole: « provvedono il Settore della



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zootecnia e le organizzazioni commerciali e industriali interessate », con le altre: « provvede il Settore della zootecnia d'accordo con le organizzazioni delle imprese commerciali, industriali e cooperative interessate ».

DALL'ORTO fa presente che il suo emendamento rappresenta una logica conseguenza della disciplina del mercato suino.

Non è ammissibile che un organismo economico possa rappresentare sul terreno sindacale altri organismi. La S. A. M. A. ha la rappresentanza delle cooperative: ne tutela gli interessi economici, ma non gli interessi sindacali. Le cooperative sono inquadrare con una legge sindacale che non può essere modificata da organismi economici.

GOTTARDI dissente dalla tesi sostenuta dal camerata Dall'Orto. La rappresentanza sindacale delle Federazioni delle cooperative è affidata alle rispettive Confederazioni.

DALL'ORTO osserva che la rappresentanza delle aziende cooperative spetta alle Confederazioni ai fini sindacali, per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, mentre spetta all'Ente della cooperazione ai fini della tutela economica.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, comunica che il Ministro delle corporazioni si oppone all'emendamento del camerata Dall'Orto.

DALL'ORTO converte il suo emendamento in raccomandazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 17 nel testo ministeriale.

(È approvato — Si approva senza discussione l'articolo 18).

## ART. 19.

La disciplina di cui ai precedenti articoli, per il commercio e la macellazione del bestiame in tutto il Regno, è applicata anche al commercio ed alla mattazione dei suini.

Sono escluse da tale disciplina le mattazioni per il normale consumo familiare degli allevatori, con un massimo di due maiali per famiglia e per anno. Il veterinario comunale è tenuto a far denuncia di ogni macellazione di suini per il consumo familiare alla Sezione della zootecnia, entro dieci giorni.

Le denunce relative al bestiame suino, detenuto da allevatori industriali, sono raccolte dalle organizzazioni di categoria, con obbligo di trasmetterle tempestivamente al Settore della zootecnia.

È data pure facoltà alle organizzazioni predette di provvedere, in accordo con il Settore della zootecnia, all'organizzazione

delle consegne del bestiame suino da conferire. Il conferimento agli acquirenti deve avvenire sempre per il tramite del Settore della zootecnia.

Comunica che il camerata Feroldi Antonis De Rosa propone di sostituire al secondo comma di questo articolo le parole: « con un massimo di due maiali per famiglia e per anno », con le seguenti: « con un massimo di cinque quintali a peso morto per famiglia e per anno e quelle eseguite dagli allevatori per il consumo del dipendente personale di azienda, con un massimo di chilogrammi 50 di peso morto per ogni dipendente ».

ROJATTI si associa all'emendamento del camerata Feroldi, facendo presente l'opportunità di seguire un più rigido criterio di proporzione in rapporto col numero dei componenti la famiglia, così come si è fatto in relazione agli ammassi di grano e di olio. Fa presente che vi sono delle famiglie composte di cinque persone ed altre invece composte di venti, e che vi sono maiali che arrivano ad un peso di 250 chili mentre, in altre località, altri non superano i 100 chili. Occorre dunque, far capo ad un criterio di proporzionalità più equo di quello portato dal testo ministeriale.

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e delle foreste*, dichiara di non poter accettare l'emendamento.

ATTI insiste sulla necessità di modificare il secondo comma, tenendo equamente conto delle reali necessità degli allevatori. Propone di sopprimere le parole: « con un massimo di due maiali per famiglia per anno », lasciando soltanto il principio del comma e cioè: « Sono escluse da tale disciplina le mattazioni per il normale consumo familiare degli allevatori ».

COSTA ritiene che questa formula sia troppo elastica.

ROJATTI propone che si dica « con un maiale ogni cinque persone della famiglia e per anno ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, accetta.

PRESIDENTE pone a partito questo emendamento.

(È approvato).

Comunica che il camerata Dall'Orto propone che nel medesimo articolo 19, al comma 3°, dopo la parola: « industriali », siano aggiunte le altre: « o da cooperative », e prima della parola: « organizzazioni », sia aggiunta la parola « rispettive ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, accetta questo emendamento.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone a partito questi emendamenti.

(Sono approvati).

FERRARI ANGELO fa presente che instaurando in questo articolo una speciale disciplina nel campo dei suini da macello, bisognerebbe, al 4° comma essere più precisi, aggiungendo la frase « in deroga a quanto era prima stabilito ».

MORETTI, *relatore*, ritiene superflua questa aggiunta.

FERRARI ANGELO, per quanto riguarda il prezzo stabilito dal Ministero delle corporazioni per i maiali di peso superiore ai 150 chili, ritiene opportuno che questo prezzo sia congruamente elevato, altrimenti i produttori non avranno interesse di allevare animali più pesanti, che poi invece sono necessari all'Amministrazione militare anche per i grassi e per il lardo.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara che farà presente questa raccomandazione al Ministro per le corporazioni.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 19 emendato.

(È approvato).

ART. 20.

È pure riconosciuto alla Commissione di cui all'articolo 16 o alla competente Sottocommissione costituita nel suo seno, il compito di provvedere alla distribuzione dei suini conferiti alle organizzazioni di categorie interessate, con facoltà di esonerare il Settore dal compito della fatturazione, per i suini provenienti dagli allevamenti industriali destinati all'utilizzazione negli stabilimenti gestiti dalla ditta stessa.

FERRARI ANGELO ritiene che la disposizione di questo articolo, in forza della quale viene riconosciuta alla Commissione di cui all'articolo 16 la facoltà di esonerare il Settore dal compito della fatturazione per i suini provenienti dagli allevamenti industriali destinati alla utilizzazione negli stabilimenti, possa dar luogo ad interpretazioni discordanti, specie nei riguardi della Finanza. Infatti questa facoltà si rivela molto ampia, e non è possibile prevedere la quantità dei suini destinati all'utilizzazione negli stabilimenti.

PRESIDENTE osserva che si potrà stabilire una media.

FERRARI ANGELO chiede se anche i suini, per i quali è stato concesso l'esonero

dalla fatturazione, debbono essere considerati disponibili ugualmente per il conferimento deferito alla Commissione.

MORETTI, *Relatore*, ritiene trattarsi di conferimenti extra distribuzione. Osserva che l'esonero dalla fatturazione è stato previsto nell'interesse degli allevamenti industriali che sono forniti di stabilimenti propri. Per conto suo, non si opporrebbe ad una estensione anche in questi casi dell'obbligo della fatturazione.

COSTA fa presente che, ai fini della distribuzione, il Settore deve per forza di cose conteggiare anche quei maiali che si trovano presso gli allevatori. È giusto che questi maiali siano assegnati agli stabilimenti annessi agli allevamenti, ma non per questo rimangono fuori dal conteggio della distribuzione.

MORETTI, *Relatore*, precisa che questi maiali sono esclusi dall'obbligo della fatturazione, ma non dal computo per l'assegnazione.

L'esonero dalla fatturazione ha la sua ragion d'essere nel fatto che trattasi di un trapasso dei prodotti a carattere interno, cioè dagli allevamenti agli stabilimenti di una stessa azienda.

FERRARI ANGELO ritiene giusto l'esonero dalla fatturazione, anche perchè in questi trapassi interni non si applica l'imposta sull'entrata. Reputa per altro che l'articolo 20 non sia chiaro, perchè non vi si specifica che anche per questi trapassi interni si deve fare un preciso conteggio ai fini della distribuzione dei prodotti.

MORETTI, *Relatore*, è invece di parere che l'articolo 20 sia chiarissimo, poichè vi è indicato che alla Commissione spettano sia il compito di provvedere alla distribuzione dei suini, sia la facoltà di esonerare il Settore dall'obbligo della fatturazione. Esonerare dall'obbligo della fatturazione non significa escludere dal computo ai fini della distribuzione.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, osserva che la questione della fatturazione doveva essere discussa fra gli interessati in sede preliminare alla predisposizione del disegno di legge. Per suo conto ritiene chiara la dizione dell'articolo 20.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 20 nel testo ministeriale.

(È approvato — Si approva senza discussione l'articolo 21).

ART. 22.

I contratti di vendita del bestiame da macello stipulati in difformità delle disposizioni della presente legge sono nulli.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Chiunque si sottragga agli obblighi stabiliti dalla presente legge relativamente ai bovini e ai suini da macello o stipuli contratti in difformità delle disposizioni in essa contenute, o rifiuti di adempire agli obblighi imposti dal Settore della zootecnia per la esecuzione del prelevamento o della requisizione, o in qualsiasi modo ostacoli l'esecuzione stessa, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5,000, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

GOTTARDI, in considerazione degli interessi cospicui in questione, ritiene che l'ammenda stabilita in questo articolo sia troppo tenue.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara di non avere difficoltà a che le sanzioni siano aumentate.

MORETTI, *Relatore*, si associa.

GOTTARDI propone di sostituire alle parole: « con l'ammenda da lire 500 a lire 5,000 le altre: « con l'ammenda da lire 1,000 a lire 50,000 ».

PRESIDENTE ritiene che questa misura sia eccessiva e propone che si dica invece: « con l'ammenda da lire 500 a lire 10,000 ». (*Approvazioni*).

Pone a partito questo emendamento.

(È approvato — Si approva l'articolo 22 emendato — Si approvano senza discussione gli articoli 23 e 24).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato del pagamento della differenza fra il prezzo provvisorio e quello definitivo fissato per i cereali, di produzione 1940, soggetti all'ammasso. (1061)**

PRESIDENTE avverte che il testo originario del disegno di legge è stato sostituito con altro del Governo stesso, nel quale si tiene conto delle recenti disposizioni impartite dal Duce perchè, all'atto del conferimento dei cereali all'ammasso, venga corrisposto ai produttori il prezzo fissato per questi prodotti.

ALLEGRENI, *Relatore*, ricorda che col Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, che istituiva il blocco dei prezzi, il prezzo dei cereali era venuto a trovarsi in una particolare e difficile situazione, perchè non era stato possibile apportare ad esso quegli aggiornamenti che altri prodotti avevano nel contempo ottenuto, mentre, invece,

le spese di produzione erano sensibilmente aumentate, così da non consentire più il tornaconto economico aziendale.

Opportunamente, per poter ristabilire tale tornaconto, era stato provveduto a suo tempo perchè il prezzo fissato per l'anno precedente fosse corrisposto anche quest'anno all'agricoltore sotto forma di acconto. Ma questa corresponsione di acconto se, in un primo momento, poteva accontentare gli agricoltori e renderli tranquilli, a lungo andare poteva generare negli stessi la sensazione che le proprie organizzazioni non li tutelassero sufficientemente, nel senso che mentre la loro azione era efficace nel frenare i prezzi quando sorpassavano un certo limite, riusciva invece inadeguata quando, scendendo i prezzi stessi eccessivamente, si trattava di riportarli a un giusto equilibrio.

Rileva che questa incertezza avrebbe potuto portare anche un danno nella produzione, e costituire un elemento di evasione dalla disciplina degli ammassi che, necessaria in tempi normali, è nell'attuale situazione del Paese assolutamente indispensabile.

Il disegno di legge in esame rimedia a questo stato di cose, ed in un momento particolarmente opportuno. Si è, infatti, alla vigilia delle semine del frumento, che è il prodotto di maggior importanza della nostra agricoltura. Apprendendo ora l'agricoltore che gli è stato riconosciuto un prezzo che lo ricompensa dei suoi sacrifici, noi abbiamo la certezza che egli dedicherà a questa coltura tutte quelle cure, tutta quella passione che già altre volte ha dimostrato di saper dare per potere produrre nell'annata prossima, e se il tempo sarà anche più favorevole di quest'anno, tutto il grano che necessita alla Nazione.

Esprime la certezza che gli agricoltori sapranno giustamente comprendere e valutare lo sforzo e il sacrificio che lo Stato ha fatto, assumendosi la differenza tra il prezzo dell'anticipo, che era quello dell'anno scorso, ed il prezzo attuale. Possiamo anzi dire che lo hanno già compreso, ma lo sapranno valutare anche meglio quando avranno potuto ricevere il compenso relativo. A tale proposito, rivolge preghiera al Ministro dell'agricoltura, che ha già emanato disposizioni in proposito, perchè siano presi immediati accordi col Ministero delle finanze per la sollecita definizione delle pratiche in corso per la corresponsione di questi compensi, attraverso le sezioni della cerealicoltura.

Precisa poi che con questa legge si prevede un onere a carico dello Stato, finchè du-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rerà il blocco dei prezzi, di lire 20, per quintale, per il grano tenero e duro, di lire 22, per il granturco, di lire 30 per il risone e di lire 15 per l'avena. Questo onere raggiunge la duplice finalità: di dare all'agricoltore un giusto compenso del suo lavoro; e di lasciare inalterati i prezzi del consumo.

A questo risultato si è addivenuti per la conoscenza profonda e per la comprensione che il Ministro dell'agricoltura ha ed ha sempre dimostrato di avere non soltanto per i problemi tecnici ma anche per quelli economici dell'agricoltura; e soprattutto per la benevolenza del Duce verso le esigenze della produzione agricola e verso i problemi della sua economia, che in effetto sono problemi dell'economia e della difesa nazionale.

Ritiene che la Commissione darà non solo la sua totalitaria, ma la sua entusiastica approvazione a questo disegno di legge che viene incontro alle reali ed assolute esigenze della produzione, e che rappresenta un potenziamento per i fattori base della economia italiana. (*Applausi*).

ROJATTI associandosi a quanto ha detto il camerata Allegreni, dichiara che gli agricoltori del Veneto, che questo anno è stato il più provato nella produzione granaria, sono grati per la sensibilità dimostrata dal Ministro dell'agricoltura col sottoporre questi problemi al Capo del Governo, ottenendo la concessione di una maggiorazione dei prezzi, che viene a compensare materialmente e moralmente gli agricoltori veneti per la fatica da essi sostenuta.

PRESIDENTE ritiene di interpretare il sentimento di tutta la Commissione, esprimendo la gratitudine degli agricoltori al Ministro Tassinari per questo disegno di legge che porta una sensazione di conforto dalle Alpi all'estremo limite dell'Italia. (*Vivi applausi*).

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, richiamando i precedenti della situazione, ricorda che quando il Consiglio dei Ministri approvò la legge per il blocco dei prezzi, non si erano, ancora, nel campo dell'agricoltura, riveduti i prezzi di alcuni prodotti, come i cereali e la canapa.

Tenendo conto di ciò, il Consiglio dei Ministri approvò allora una mozione per cui si stabiliva che, intanto, i prezzi fissati per l'annata agraria decorsa dovevano essere pagati come anticipo salvo conguaglio.

Il Duce ha creduto successivamente opportuno di fissare questi prezzi anche perchè, iniziandosi la campagna per il conferimento del grano all'ammasso, si ebbe l'impressione

che vi fosse in atto tutta una speculazione che offriva il prezzo di 140 o 150 lire, allettando così gli agricoltori a non consegnare il grano all'ammasso.

Aggiunge che a rendere restii gli agricoltori a tale consegna, contribuiva anche il fatto della guerra in corso e l'altro della minore quantità di grano riservata agli agricoltori per i bisogni familiari in confronto dell'anno scorso e specialmente di quello ancora precedente.

Furono allora stabiliti dal Duce questi prezzi: 155 e 170 per il grano rispettivamente tenero e duro; 130, 135 e 120 per gli altri cereali: risone, avena e granturco.

Comunica, poi, di aver portato alla riunione ultima del Consiglio dei Ministri il disegno di legge che addossava alla finanza dello Stato la differenza di prezzo, aggirantesi intorno ad un miliardo e 200 milioni di lire per il periodo di un anno, se la guerra si prolungherà e se rimarrà quindi il blocco dei prezzi. Ma, anche resi noti questi prezzi, si è manifestato da taluni il desiderio di conoscere il momento della loro corresponsione.

Il Duce ha, perciò, preso la decisione di notificare che si paga immediatamente il nuovo prezzo, cioè la differenza per i cereali già conferiti all'ammasso, ed il prezzo intero per quelli da conferire. Per questo è stato presentato il nuovo testo governativo dell'articolo unico in esame.

Espone, poi, il modo come è congegnato l'aumento. Siccome nel conferimento dell'ammasso sulla base di 135 lire per il grano, vi sono maggiorazioni o diminuzioni in funzione del peso specifico od in funzione di altre condizioni che costituiscono le caratteristiche del grano, queste maggiorazioni o diminuzioni sono mantenute su quella base, in modo che a tutti viene dato l'aumento delle venti lire. Si tratta di un provvedimento che, in un'annata sfavorevole, in fatto di peso specifico, viene incontro agli agricoltori particolarmente colpiti da questa evenualità.

Osserva che bene ha fatto il camerata Rojatti a mettere in evidenza quanto si riferisce al granturco. Effettivamente; il prezzo di 120 lire costituisce un prezzo, che, se considerato in rapporto all'anteguerra, è piuttosto favorevole e tanto più favorevole in considerazione del raccolto eccezionale dell'annata. Questo si è fatto a ragion veduta: siccome le regioni, che maggiormente producono granturco, il Veneto e la Lombardia, hanno avuto un raccolto di grano deficiente e con basso peso specifico, si è voluto dimi-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nuire loro il danno, aumentando il prezzo del granturco.

Conclude ammonendo tutti coloro che sono preposti alla disciplina ed all'organizzazione degli ammassi, a vigilare perchè il grano e gli altri prodotti vengano consegnati regolarmente; e ricorda che sono state date disposizioni ai Prefetti perchè vengano perseguiti sia gli agricoltori, sia i commercianti che, in frode all'ammasso, vendano o acquistino cereali. Il Governo esige di avere a sua disposizione tutta la produzione, per i bisogni delle Forze Armate e per quelli della popolazione civile, senza dover ricorrere all'estero.

La situazione è quanto mai tranquillante. È vero che abbiamo avuto quest'anno un raccolto di frumento inferiore a quello dell'anno scorso, ma questa minore produzione di frumento è superata dalla maggiore produzione di granturco, riso, fagioli e patate, in relazione a quella dell'anno scorso, e quindi il bilancio alimentare del Paese non desta preoccupazioni. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo unico nel nuovo testo proposto dal Governo:

« È assunto a carico del bilancio dello Stato per i cereali di produzione 1940 conferiti o

da conferire agli ammassi e destinati al consumo interno, nel periodo di tempo in cui ha vigore il blocco dei prezzi, stabilito dal Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, l'onere delle quote di lire 20 al quintale per il grano tenero e duro, lire 22 per il granturco, lire 30 per il risone e lire 15 per l'avena, sui prezzi pagati dalle gestioni ammasso.

« Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

« Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma potranno, ai fini della presente legge, essere effettuate anticipazioni di fondi alle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura con le modalità da stabilirsi mediante decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro delle finanze ».

Lo pone a partito. (*Vivissimi generali applausi*).

Dichiara approvato il disegno di legge per acclamazione. (*Vedi Allegato*).

**La riunione termina alle 12.45.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Norme relative all'emissione di ordini di accreditamento per taluni servizi del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. (1058)**

**ARTICOLO UNICO.**

Fino al 30 giugno 1941, è data facoltà di provvedere mediante ordini di accreditamento al pagamento delle spese relative a missioni compiute dal personale degli uffici ed organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché del Genio civile per i servizi della bonifica integrale.

È pure data facoltà di provvedere con ordini di accreditamento al pagamento delle indennità di missione e di stipendio al personale provinciale addetto al servizio approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale in periodo di guerra, istituito con Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, numero 2222, nonché ai pagamenti in conto di forniture fatte per le esigenze del detto servizio.

Per quanto riguarda tali forniture, sono applicabili le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, e i relativi ordini di accreditamento potranno essere emessi anche oltre i limiti stabiliti dall'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

**Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla. (1060)**

**ART. 1.**

Le date di inizio e di fine della raccolta a scopo commerciale delle infiorescenze di camomilla (*Matricaria Chamomilla* L.) sono rese pubbliche dalle competenti Sezioni dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, d'intesa con l'esperto erborista provinciale.

Fuori del periodo di tempo balsamico stabilito, la raccolta è vietata.

**ART. 2.**

I raccoglitori devono munirsi presso il Podestà dei comuni delle rispettive residenze, della carta di autorizzazione, prevista dalla legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99, sulle piante officinali.

**ART. 3.**

Entro il mese di aprile, il Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, fissa i prezzi di raccolta e di vendita dei vari tipi di camomilla di cui alla tabella annessa alla presente legge.

**ART. 4.**

Presso le competenti Sezioni dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e per le provincie da elencare con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono costituite commissioni composte di due delegati nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su designazione della Federazione Nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, di altri tre nominati dal Ministero delle corporazioni e designati uno dalla Confederazione Fascista dei Commercialisti, uno dalla Confederazione Fascista degli Industriali e uno dalla Confederazione Fascista degli Artisti e Professionisti.

Le commissioni sono presiedute dallo esperto erborista provinciale.

Le commissioni controllano la rispondenza dei prodotti raccolti ai tipi indicati nella tabella annessa alla presente legge, ed hanno facoltà di fare selezionare o distruggere il prodotto giudicato non commerciale.

Nelle provincie non comprese nell'elenco ministeriale, tali facoltà sono esercitate dall'esperto erborista provinciale.

I raccoglitori hanno l'obbligo di sottoporre il prodotto raccolto al controllo suddetto presso le Sezioni dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

È vietato il commercio di camomilla che non risponda ai tipi e alle caratteristiche fissati nella tabella annessa alla presente legge.

ART. 6.

La camomilla destinata alla vendita al « dettaglio » deve essere contenuta in pacchetti di peso non inferiore a cento grammi, secondo le disposizioni della legge sanitaria e oltre a corrispondere ad uno dei tipi stabiliti nella tabella annessa alla presente legge, deve essere confezionata in modo che non sia possibile estrarla senza infrangere l'involucro della confezione (sigillatura).

Sull'involucro deve essere direttamente applicata una etichetta indicante il nome e l'indirizzo della ditta che ha confezionato il prodotto, il « tipo » e l'anno di produzione.

Dopo due anni dalla data di produzione risultante dall'etichetta, qualunque « tipo » di camomilla non può essere ceduta al pubblico che come camomilla « industriale ».

ART. 7.

Il transito diretto o indiretto, traverso il territorio dello Stato, di camomilla di provenienza estera non è sottoposto all'osservanza delle formalità di cui agli articoli precedenti.

La camomilla di provenienza estera da consumare nel Regno, non può essere venduta alla rinfusa.

ART. 8.

L'Autorità sanitaria può prelevare, presso qualunque detentore, campioni di camomilla per il controllo.

ART. 9.

Chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti la compravendita del prodotto, è punito con l'ammenda, la quale, nei casi più gravi può estendersi fino al valore della camomilla cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 10.

Le Sezioni dei Consorzi provinciali tra i produttori agricoli, che, a termini dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1938-XVI, numero 1008, organizzino, a richiesta dei produttori, la gestione associativa per la vendita della camomilla, possono stabilire di corrispondere ai produttori conferenti, a titoli di anticipo, i nove decimi del prezzo fissato a' termini dell'articolo 3, salvo a corrispondere il residuo dopo detratte le spese di gestione, con la liquidazione annuale della gestione stessa.

Alle gestioni associative di cui sopra sono applicabili le norme della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 832.

ART. 11.

I documenti, atti e quietanze relativi alla gestione associativa del prodotto, rilasciati nei rapporti tra conferenti da una parte e Sezioni dell'ortofrutticoltura che effettuano la gestione associativa per la vendita della camomilla, dall'altra, nonché quelli rilasciati nei rapporti tra le competenti Sezioni dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e gli Istituti finanziatori, sono esenti dalle tasse ed imposte indirette sugli affari, fatta eccezione per l'imposta generale sull'entrata e per le cambiali, che restano soggette alla normale tassa di bollo.

TIPI DELLA CAMOMILLA COMMERCIALE

	CARATTERI						
	Fiore	Colori	Gambi (lunghezza massima)	Ricettacoli con gambi (lunghezza massima)	Foglie (quantità massima)	Steli (quantità massima)	Residuo fisso ceneri (quantità massima)
Tipi allo stato fresco:							
Tipo A . . . . .	Soli capolini integri	Inalterati	cm. 2	..	..	..	..
Tipo B . . . . .	Capolini integri e sfatti o solo capolini sfatti	Inalterati	cm. 5	cm. 5	5 %	cm. 5 5 %	..
Tipi allo stato secco:							
1 <sup>o</sup> ) Sopraffina (bottonata oppure extra oppure fiori puri).	Soli capolini integri	Inalterati	cm. 1	..	..	..	13 %
2 <sup>o</sup> ) Prima . . . . .	Capolini sfatti (30 % del prodotto)	Inalterati	cm. 2	cm. 2	..	..	13 %
3 <sup>o</sup> ) Corrente. . . . .	Capolini sfatti (70 % del prodotto)	Inalterati	cm. 3	cm. 3	..	..	..
4 <sup>o</sup> ) Industriale (scarto oppure bagni)	Capolini sfatti	Inalterati	..	cm. 5	5 %	5 % cm. 5	..
5 <sup>o</sup> ) Setacciata. . . . .	Fiori tubolari	Giallo vivo	..	..	..	..	..

**Varianti al Regio decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 336, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, relativo al funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. (1062)**

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 18 del Regio decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 336, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è aggiunto il comma seguente:

« Sui fondi delle gestioni potranno tuttavia gravare spese di viaggio, diarie ed altre

competenze relative, per i sopraluoghi da eseguire nell'interesse delle iniziative e delle altre attività di cui al precedente articolo 17. Il limite massimo per tali spese sarà stabilito, di volta in volta, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel decreto di approvazione, di cui al secondo comma del precedente articolo 17; ma non potrà comunque superare, in relazione all'importo di ciascun contributo, il rapporto percentuale complessivo che sarà stabilito, per tutti i contributi del genere, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle finanze ».



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Disciplina dell'offerta del bestiame bovino e suino da macello. (1059)****ART. 1.**

Il Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura cura la raccolta e la fornitura del bestiame bovino da macello, nella misura richiesta dalle esigenze del consumo, alle forze armate, alle organizzazioni commerciali, centrali e periferiche, incaricate della distribuzione della carne alla popolazione civile, ed alle organizzazioni industriali che provvedono alla preparazione delle carni insaccate ed in scatola e di prodotti di carne comunque preparati.

Le eccedenze stagionali ed eccezionali di bestiame, rispetto ai bisogni del consumo e dell'industria, che non vengano tempestivamente assegnate ed assorbite dagli enti o dalle organizzazioni di cui sopra, possono essere macellate a cura del Settore, che provvede anche alla conservazione delle carni così macellate, utilizzando le attrezzature esistenti giudicate idonee, e distribuisce le carni stesse agli enti ed organizzazioni predette, in sostituzione di bestiame vivo.

Resta integra la facoltà dell'Amministrazione militare di conservare la propria attrezzatura per la refrigerazione, congelazione e conservazione della carne.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli acquisti di bestiame da macello bovino e suino e delle carni conservate con il freddo, provenienti da mattazioni eseguite nel Regno, a norma del precedente comma, devono essere effettuati, per il tramite del predetto Settore, esclusivamente da parte degli Enti economici (Società anonima macellai affini e Consorzio industriale conserve alimentari) costituiti dalla Federazione dei commercianti di prodotti zootecnici e dalla Federazione nazionale esercenti industrie agricole e alimentari varie per le carni destinate al consumo diretto della popolazione civile, e per i prodotti destinati alla confezione di carni conservate, insaccate ed in scatola, o di prodotti di carni comunque preparati, lardo, strutto, ecc.

**ART. 2.**

Le richieste di bovini da macello avanzate dalle forze armate, dalle organizzazioni commerciali che provvedono all'approvvigionamento delle carni per la popolazione civile e dalle organizzazioni industriali trasforma-

trici, sono soddisfatte dal Settore, col bestiame volontariamente od obbligatoriamente messo a sua disposizione dai detentori, secondo le norme di cui ai successivi articoli.

Le richieste del bestiame da macello sono accolte in misura corrispondente alla qualità e quantità del bestiame e delle carni disponibili.

Le richieste del bestiame da macello per i bisogni delle forze armate sono accolte nelle quantità occorrenti ad assicurare i rifornimenti e nelle qualità fissate dai competenti organi tecnici militari.

**ART. 3.**

I prezzi in base ai quali devono essere pagati gli animali da macello ai detentori e i prezzi di cessione degli animali stessi alle categorie interessate, sono fissati dal Ministro delle corporazioni, di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.

I prezzi di cessione e di vendita al dettaglio delle carni conservate con il freddo, derivanti da mattazioni effettuate nel Regno, devono essere uguali ai prezzi di cessione e di vendita al dettaglio stabiliti per le carni macellate fresche.

**ART. 4.**

Le forze armate ed i rappresentanti delle organizzazioni commerciali ed industriali devono segnalare tempestivamente al Settore della zootecnia i quantitativi di bestiame di cui chiedono la periodica fornitura, affinché il Settore stesso, d'intesa con le categorie interessate, possa provvedere a regolarne il conferimento e la consegna da parte dei detentori.

**ART. 5.**

Chiunque detenga bestiame bovino vivo per qualsiasi titolo e destinazione, è obbligato a farne denuncia alla Sezione della zootecnia, del Consorzio provinciale produttori agricoltura, sugli appositi moduli forniti dalle Sezioni stesse, nei limiti di tempo all'uopo stabiliti.

Nella denuncia devono essere separatamente indicati:

a) cognome, nome, domicilio, professione abituale del detentore, allevatore, ingrassatore, commerciante e titolo della detenzione del bestiame;

b) località nella quale è mantenuto il bestiame;

c) numero, categoria, razza, peso individuale e peso vivo complessivo dei capi di bestiame denunciati.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con l'Istituto centrale di statistica, può autorizzare il Settore della zootecnia ad aggiornare le denunce della consistenza del bestiame, almeno una volta l'anno.

## ART. 6.

Chiunque intenda vendere per il macello o destinare alla macellazione il bestiame bovino, non vincolato ai sensi del successivo articolo 9, deve prenotarlo presso la Sezione della zootecnia del Consorzio provinciale produttori agricoltura, della provincia in cui risiede, indicando la data in cui intende procedere alla consegna.

La Sezione provvede al ritiro del detto bestiame secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Il bestiame prenotato è sottoposto al vincolo della inalienabilità. Di tale bestiame deve essere tenuto conto, a decurtazione della quota eventualmente fissata dal Settore per il conferimento obbligatorio.

La consegna del bestiame deve essere fatta con le modalità, nei luoghi, nei giorni e nelle ore stabilite dal Settore della zootecnia, che ne dà tempestiva comunicazione agli interessati, tenendo presenti gli usi e le consuetudini locali.

## ART. 7.

Il Settore della zootecnia, e per esso le Sezioni all'uopo delegate, provvede, entro dieci giorni dalla data indicata sulla prenotazione per la consegna di cui all'articolo 6, al ritiro del bestiame liberamente offerto dai detentori, organizzando, se necessario, appositi raduni di bestiame.

## ART. 8.

Il Settore della zootecnia, e per esso le Sezioni all'uopo delegate, provvede ad organizzare raduni per il conferimento volontario del bestiame che i detentori intendono destinare alla macellazione e che non abbiano formato oggetto di prenotazione, a termini dell'articolo 6.

## ART. 9.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste il Settore della zootecnia può essere autorizzato ad ordinare ai detentori di bestiame, mediante congruo preavviso, di tenere a sua disposizione una quota parte, in percentuale di peso vivo, del bestiame denunciato a termini dell'articolo 5.

Il detentore ha facoltà di scegliere i soggetti idonei allo scopo, costituenti la quota parte del bestiame, da conferire obbligatoriamente al Settore, col vincolo della inalienabilità, e risponde, a titolo di deposito, del bestiame così vincolato. Il Settore può ritirare in una o più volte tale bestiame.

Qualora il detentore si rifiuti di consegnare, con le prescritte modalità, la quota di bestiame vincolata a favore del Settore, questo può effettuare la requisizione obbligatoria, con le norme di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Gli animali iscritti ai nuclei di selezione sono di norma esclusi dal conteggio delle percentuali di peso vivo. Non sono soggetti a denuncia od al vincolo gli animali degli Istituti zootecnici vigilati dal Ministero dell'agricoltura, delle Stazioni zooprofilattiche e dei Centri rifornimenti quadrupedi.

## ART. 10.

Quando la requisizione si renda indispensabile, in conformità di quanto è previsto nell'articolo precedente, il Settore della zootecnia, e per esso i suoi organi periferici, ne fa perentoria intimazione ai detentori, mediante manifesto o cartolina postale, affinché gli stessi presentino improrogabilmente nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, i capi di bestiame costituenti la quota parte da conferire obbligatoriamente.

In caso di mancata presentazione, il bestiame è prelevato dal luogo dove si trova e il prelevamento viene effettuato dal Settore della zootecnia, con le modalità che saranno fissate dalla Commissione di cui all'articolo 16.

## ART. 11.

Per i prelevamenti di cui al precedente articolo, il Settore può richiedere al Prefetto, se è necessario, l'assistenza della forza pubblica.

Le spese del forzato prelevamento sono ragguagliate ad una diaria di lire 50 per ogni delegato del Settore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute col mezzo più economico e ferroviario, ove esiste la ferrovia, e restano a carico del detentore inadempiente.

Al bestiame requisito sono applicati i prezzi di cui all'articolo 3, diminuiti delle spese di trasporto dei capi requisiti fino al luogo di raduno; il relativo pagamento è effettuato con le modalità previste per i prelevamenti normali.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 12.

Per ogni capo bovino, o gruppo di capi, comunque conferito al Settore e da questo ceduto, per la macellazione, agli interessati, il Settore della zootecnia, e per esso le Sezioni provinciali all'uopo delegate, rilascia all'acquirente un apposito bollettino di consegna, che deve essere presentato al direttore del macello o al veterinario ispettore delle carni, che ha l'obbligo di controllare la rispondenza quantitativa e qualitativa del soggetto o dei soggetti, presentati per la mattazione.

L'Amministrazione militare, quando provvede direttamente alla macellazione, è esonerata dal presentare il predetto bollettino di consegna.

Nessun bovino può essere mattato senza il bollettino di cui sopra.

Il bollettino, provvisto del bollo e del visto del direttore del macello o del veterinario ispettore delle carni, deve essere restituito, entro 24 ore dall'avvenuta macellazione, alla Sezione della zootecnia che lo ha emesso.

Per le mattazioni d'urgenza, in dipendenza di malattia o di infortuni, che si rendano necessarie per il bestiame non ancora conferito, dispone sotto la sua responsabilità il direttore del macello o il veterinario ispettore delle carni. In tal caso le carni, qualora siano commestibili, sono messe ugualmente a disposizione del Settore della zootecnia per l'opportuno collocamento, ed il direttore del macello, o l'ufficiale che ha autorizzato la mattazione, deve darne immediata comunicazione alle Sezioni competenti, con tutte le indicazioni di qualità, peso, provenienza, relative al soggetto macellato.

Per tali carni è pagato il prezzo stabilito dall'articolo 3, ridotto in relazione alla qualità e alla quantità della carne utilizzabile, secondo norme di massima stabilite dal Settore della zootecnia, ed approvate dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni.

## ART. 13.

L'acquisto ed il ritiro del bestiame bovino destinato alla macellazione e delle carni macellate o conservate dal Settore della zootecnia, devono essere effettuati dagli enti economici (S. A. M. A. e C. I. C. A.) costituiti rispettivamente dalla Federazione fascista dei commercianti dei prodotti zootecnici, per le carni destinate al consumo diretto della popolazione civile, e dalla Federazione nazionale fascista esercenti industrie

agricole e alimentari varie, per il prodotto destinato alla confezione di carni conservate, insaccate o in scatola, o di prodotti di carne comunque preparati, lardo, strutto, ecc. Tali enti, all'atto della relativa domanda, devono dimostrare al Settore di avere messo a sua disposizione, presso un Istituto bancario da esso designato, la somma corrispondente all'importo della merce commissionata, ed hanno l'obbligo di ritirare la merce stessa nei termini indicati nella domanda.

Sulle somme così disponibili, il Settore ordina che sia pagato al conferente, entro il limite massimo di otto giorni dall'avvenuta consegna del bestiame o delle carni, il prezzo dovuto, liquidandolo in base ai prezzi base approvati ai sensi dell'articolo 3, ed ai dati risultanti dai bollettini di consegna.

## ART. 14.

Per il bestiame ceduto a nome e per conto del detentore, il Settore provvede ad emettere regolare fattura a carico dell'acquirente, comprendendovi, oltre al prezzo dovuto:

a) un diritto fisso per quintale peso vivo, da devolversi al Settore zootecnia, per sopprimere alle spese della gestione, stabilito dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e della guerra;

b) un'aliquota per quintale peso vivo, eventualmente destinata al conguaglio delle spese di trasporto, ritiro e servizi inerenti, dal luogo di raduno fino al macello. Nel caso che la Commissione di cui all'articolo 16 giudichi conveniente proporre tale conguaglio, l'ammontare dell'aliquota deve essere approvato dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e della guerra;

c) un'aliquota per quintale peso vivo, per eventuale rimborso della assicurazione contro i rischi relativi alla commestibilità delle carni ed al loro trasporto, da proporre ed approvare come sopra.

## ART. 15.

I permessi di importazione e di esportazione del bestiame da macello e delle carni congelate sono rilasciati dal Ministero per gli scambi e le valute, al quale la Commissione di cui all'articolo 16 segnala le esigenze del mercato nazionale.

La destinazione e la utilizzazione delle carni estere in temporanea importazione e la distribuzione delle carni e del bestiame

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

importato dalla Società anonima importazione bestiame (S. A. I. B.) e destinato al consumo della popolazione civile o delle forze armate o alla trasformazione industriale, sono disciplinate dalla Commissione di cui all'articolo 16.

## ART. 16.

Presso il Settore della zootecnia è istituita una Commissione composta di:

- tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- un rappresentante del Ministero delle finanze;
- un rappresentante del Ministero della guerra;
- due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;
- un rappresentante del Ministero degli scambi e valute;
- un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori;
- un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
- un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;
- un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;
- un rappresentante della Federazione esercenti industrie agricole;
- tre rappresentanti del Settore della zootecnia;
- due rappresentanti della Società anonima macellai affini (S. A. M. A.);
- due rappresentanti del Consorzio industriali conserve alimentari (C. I. C. A.);
- un rappresentante dell'Ente Nazionale fascista della cooperazione;
- un rappresentante della Società anonima importazioni bestiame (S. A. I. B.);
- un rappresentante della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici.

Ad essa è deferito il compito di:

- a) determinare i quantitativi del bestiame vivo e di carni da assegnare, in relazione all'effettivo fabbisogno, alle forze armate, alla popolazione civile ed all'industria trasformatrice;
- b) proporre la quota per eventuale rimborso di spesa di trasporto del bestiame, ritiro e servizi inerenti, dalla località di consegna al mattatoio di destinazione, nonché i limiti del servizio;

c) proporre l'aliquota per eventuali spese di assicurazione del bestiame venduto per il macello, nonché i limiti dell'assicurazione stessa e le modalità relative;

d) fissare le modalità secondo le quali il Settore della zootecnia provvederà al prelevamento del bestiame oggetto di requisizione, a norma dell'articolo 10.

La Commissione si suddivide in due Sottocommissioni, una per la trattazione della parte che si riferisce al bestiame ed alle carni bovine, l'altra per quella relativa al bestiame ed alle carni suine, tenendo conto della prevalenza degli interessi.

La composizione delle Sottocommissioni è stabilita con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le prestazioni dei componenti della Commissione e delle Sottocommissioni sono gratuite.

## ART. 17.

Per la eventuale assicurazione contro i rischi di cui all'articolo 16, lettera c), provvedono il Settore della zootecnia e le organizzazioni commerciali ed industriali interessate, con le forme e le modalità da stabilire dalla Commissione di cui allo stesso articolo 16.

## ART. 18.

Il Settore della zootecnia, al solo fine di procurarsi i mezzi occorrenti al pagamento del bestiame ai conferenti per gli eventuali accantonamenti delle eccedenze, ha facoltà di cedere in garanzia ai terzi il bestiame acquistato con i fondi ricevuti in anticipazione o le carni da esso bestiame derivate.

Dette operazioni sono privilegiate sul prodotto in gestione o sul ricavo finale della vendita del medesimo. Tale privilegio segue immediatamente quello per i prestiti agrari per acquisto di bestiame, previsto dal comma 4° dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760.

Sotto la responsabilità personale dei propri amministratori, il Settore e le Sezioni sono obbligati a versare immediatamente all'Istituto finanziatore il ricavo delle vendite effettuato a mano a mano che esse hanno luogo, ad estinzione parziale o totale della sovvenzione ricevuta.

## ART. 19.

La disciplina di cui ai precedenti articoli, per il commercio e la macellazione del bestiame in tutto il Regno, è applicata anche al commercio ed alla mattazione dei suini.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Sono escluse da tale disciplina le mattazioni per il normale consumo familiare degli allevatori, con un maiale ogni cinque persone della famiglia e per anno. Il veterinario comunale è tenuto a far denuncia di ogni macellazione di suini per il consumo familiare alla Sezione della zootecnia, entro dieci giorni.

Le denunce relative al bestiame suino, detenuto da allevatori industriali o da cooperative, sono raccolte dalle rispettive organizzazioni di categoria, con obbligo di trasmetterle tempestivamente al Settore della zootecnia.

È data pure facoltà alle organizzazioni predette di provvedere, in accordo con il Settore della zootecnia, all'organizzazione delle consegne del bestiame suino da conferire. Il conferimento agli acquirenti deve avvenire sempre per il tramite del Settore della zootecnia.

ART. 20.

È pure riconosciuto alla Commissione di cui all'articolo 16 o alla competente Sottocommissione costituita nel suo seno, il compito di provvedere alla distribuzione dei suini conferiti alle organizzazioni di categorie interessate, con facoltà di esonerare il Settore dal compito della fatturazione, per i suini provenienti dagli allevamenti industriali destinati all'utilizzazione negli stabilimenti gestiti dalla ditta stessa.

ART. 21.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sul bestiame conferito al Settore della zootecnia, possono farsi valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i terzi creditori devono notificare al Settore i loro eventuali diritti.

ART. 22.

I contratti di vendita del bestiame da macello stipulati in difformità delle disposizioni della presente legge sono nulli.

Chiunque si sottragga agli obblighi stabiliti dalla presente legge relativamente ai bovini e ai suini da macello o stipuli contratti in difformità delle disposizioni in essa contenute, o rifiuti di adempire agli obblighi imposti dal Settore della zootecnia per la esecuzione del prelevamento o della requisizione, o in qualsiasi modo ostacoli l'esecuzione stessa, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 10,000, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 23.

I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni previste nella presente legge, rilasciati nei rapporti tra produttori e detentori di bestiame, sia volontariamente, sia obbligatoriamente, ed il Settore e le dipendenti Sezioni provinciali della zootecnia, nonché quelli relativi ai rapporti tra il Settore e le Sezioni medesime e gli Istituti di credito finanziatori, compresi gli assegni emessi per i pagamenti dovuti ai conferenti suddetti, sono esenti dalle tasse e dalle imposte indirette sugli affari, fatta eccezione per le cambiali, che restano soggette alla normale tassa di bollo e, ove dovuta, per l'imposta generale sull'entrata.

ART. 24.

Cessano di aver vigore le disposizioni di leggi e di regolamenti contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.

**Assunzione a carico dello Stato del pagamento della differenza tra il prezzo provvisorio e quello definitivo fissato per i cereali, di produzione 1940, soggetti all'ammasso. (1061)**

ARTICOLO UNICO.

È assunto a carico del bilancio dello Stato, per i cereali di produzione 1940 conferiti o da conferire agli ammassi e destinati al consumo interno, nel periodo di tempo in cui ha vigore il blocco dei prezzi, stabilito dal Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, l'onere delle quote di lire 20 al quintale per il grano tenero e duro, lire 22 per il granoturco, lire 30 per il risone e lire 15 per l'avena, sui prezzi pagati dalle gestioni ammasso.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma potranno, ai fini della presente legge, essere effettuate anticipazioni di fondi alle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, con le modalità da stabilirsi mediante decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro delle finanze.

